



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE
ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®**

® National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection



26 Settembre 2023

Spett.le Ordine dei Chimici e dei Fisici della Spezia
Sede in via Aurelia n. 212 – 19038 Sarzana (SP)
ordine.laspezia@chimici.org

OGGETTO: Radioprotezione del paziente sottoposto ad esposizioni mediche in ambito radiologico ed odontoiatrico - Ruoli e competenze stabilite dalla normativa in vigore.

Gentilissimi,
in merito alla Vs circolare del 12/04/2023 prot. 4/2023, l' ANPEQ (Associazione Nazionale Professionale degli Esperti Qualificati in Radioprotezione (indicati nel D.lgs.101 come "Esperti di Radioprotezione"), desidera porre alla Vs. attenzione quanto segue:

Ai sensi del D.lgs.101/2020 lo Specialista in Fisica Medica (SFM) ha la responsabilità esclusiva della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell'ambito di:

- a) pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico;
- b) persone nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) persone nell'ambito di programmi di screening sanitario;
- d) individui asintomatici e pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico;
- e) persone nell'ambito di procedure a scopo non medico condotte con attrezzature medico-radiologiche.
- f) individui che coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni mediche.

Lo SFM ha inoltre la responsabilità della scelta della strumentazione da impiegarsi nell'ambito della dosimetria sul paziente e dei controlli di qualità da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche.

Sede legale: Piazza Velasca, 6 - 20122 MILANO - Tel. 0883.95.73.60 - Fax. 0883.19.21.036 - C.F. 80434650588 - P.IVA 09964710967

Segreteria operativa: Via Barletta, 367 – 76123 ANDRIA (BT) - Mail. info@anpeq.it – Pec. anpeq@pec.it

Consiglio Direttivo ANPEQ

Luisa Biazzini- Presidente, Alessandro Sarandrea - Vicepresidente,

Samantha Cornacchia – Segretario, Pier Battista Finazzi – Tesoriere

Consiglieri: Francesco Bonacci, Angelo Capriotti, Annamaria Segalini Past President – Pier Battista Finazzi



L'art. 159 del D.lgs. 101/2020 al comma 16 prevede che:

“I laureati in fisica, chimica e ingegneria, privi di specializzazione, che abbiano esercitato documentata attività di esperto in fisica medica ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 187 del 2000, possono continuare a esercitare dette attività, previa iscrizione all'albo del pertinente Ordine e comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio. Tali soggetti documentano all'organo di vigilanza medesimo il periodico aggiornamento professionale, che deve risultare equivalente a quanto previsto per lo specialista in fisica medica all'articolo 162, comma 3”.

Nel gruppo di professionisti individuati dal suddetto art. 159 c. 16, rientrano pertanto, professionisti non necessariamente specialisti in fisica medica, che, anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 101/2020 sono legittimati a svolgere le attività richiamate al comma 5 dell' art 7 del D.lgs. 187/2000 e cioè:

- Attività dirette prevalentemente alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonché ai controlli di qualità degli impianti radiologici.

Inoltre al comma 9 dell'art.163 del D.lgs.101/2020 si specifica che “i soggetti che abbiano esercitato documentata attività di controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche ai sensi dell'art. 7, comma 13 del D.lgs.187/2000 possono continuare a svolgere detta attività, previa comunicazione all'organo di vigilanza...”. L'art. 7 comma 13 del D.lgs.187/2000 identificava esattamente gli Esperti Qualificati non laureati abilitati ai sensi del D.lgs. 230/1995.

In questo ultimo gruppo di attività sopra elencate rientrano pienamente e ragionevolmente tutte quelle da Voi elencate nella circolare e considerate erroneamente ad appannaggio esclusivo dello Specialista in Fisica Medica, ma normativamente assicurate (prima del D.lgs. 101/2020) dall'Esperto in fisica medica o in maniera equivalente dai professionisti richiamati al comma 16 dell'art.159, e (prima del D.lgs.187/2000) dai soggetti richiamati al comma 9 dell'art.163.

In aggiunta a quanto riportato sopra, si specifica che, per apparecchiature endorali con tensione non superiore a 70kV, lo stesso D.lgs. 101/2020 all' art.

Sede legale: Piazza Velasca, 6 - 20122 MILANO - Tel. 0883.95.73.60 - Fax. 0883.19.21.036 - C.F. 80434650588 - P.IVA 09964710967

Segreteria operativa: Via Barletta, 367 – 76123 ANDRIA (BT) - Mail. info@anpeq.it – Pec. anpeq@pec.it

Consiglio Direttivo ANPEQ

Luisa Biazzì- Presidente, Alessandro Sarandrea - Vicepresidente,

Samantha Cornacchia – Segretario, Pier Battista Finazzi – Tesoriere

Consiglieri: Francesco Bonacci, Angelo Capriotti, Annamaria Segalini Past President – Pier Battista Finazzi



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®

® National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection



163 comma 11 prevede che ai fini dell'applicazione dei programmi di qualità - nei quali rientra anche la valutazione della dose, come specificato al comma 3 lettera a) del medesimo articolo, e della verifica dei criteri di accettabilità delle attrezzature radiologiche - *l'esercente può avvalersi dell'esperto di radioprotezione già incaricato della sorveglianza fisica dei lavoratori nella stessa struttura...*

Si segnala inoltre che in data 27 Luglio 2020 la Corte D'Appello di Roma ha emesso la sentenza n. 4259/2020 che dichiara gli Esperti Qualificati (oggi Esperti di radioprotezione) abilitati, in ragione dell'elenco nel quale rispettivamente risultano iscritti, a effettuare i controlli di qualità previsti a mente dell'art. 8 commi secondo, terzo e nono del ex D.lgs. n. 187/00 oggi ancora operativo in forza dell'art 163 comma 9;

E' importante precisare infine che la frase da Voi scritta nella circolare e di seguito riportata: *"emerge che in molti studi medici è stato incaricato solamente l'Esperto di Radioprotezione con responsabilità della radioprotezione dei lavoratori (art. 130 c.2) mentre non è stato incaricato della radioprotezione del paziente lo Specialista in fisica medica previsto dalle leggi (artt.159 e 160)"*, induce la struttura sanitaria a credere che vi sia sempre l'obbligo di nomina e sottoscrizione di incarico da parte di uno specialista in Fisica Medica, sebbene tale obbligo non trova riscontro all'interno del testo normativo. Inoltre, il recente documento ISS- INAIL 20 22 indica come livello diagnostico di riferimento per gli apparecchi radiologici endorali un valore di dose in aria. Questo valore, che non è una dose al paziente, può essere misurata dall' EdR.

Pertanto, per quanto descritto e analizzato nella presente circolare, al fine di evitare discriminazioni lavorative nei confronti dei nostri Soci non Specialisti in fisica medica, peraltro legittimati, come si evince da quanto esposto, a svolgere le attività descritte sopra, si invitano le SS.VV. a voler precisare la Vostra circolare del 12/04/2023, eventualmente integrandola con la presente.

Nello spirito della reciproca collaborazione, si porgono cordiali saluti,

Samantha Cornacchia, Segretario ANPEQ, in nome e per conto del CD.

Sede legale: Piazza Velasca, 6 - 20122 MILANO - Tel. 0883.95.73.60 - Fax. 0883.19.21.036 - C.F. 80434650588 - P.IVA 09964710967

Segreteria operativa: Via Barletta, 367 - 76123 ANDRIA (BT) - Mail. info@anpeq.it - Pec. anpeq@pec.it

Consiglio Direttivo ANPEQ

Luisa Biazzì- Presidente, Alessandro Sarandrea - Vicepresidente,

Samantha Cornacchia - Segretario, Pier Battista Finazzi - Tesoriere

Consiglieri: Francesco Bonacci, Angelo Capriotti, Annamaria Segalini Past President - Pier Battista Finazzi